

Sentenza: n. 52 del 5 Marzo 2012

Materia: appalti pubblici-procedure di aggiudicazione;

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: art. 117, secondo comma, lett. e) e l) della Costituzione;

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: art. 2, commi 4 e 5, della legge della Regione Marche n. 4 aprile 2011 (Criteri di premialità connessi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nelle procedure di aggiudicazione dei lavori od opere pubbliche di interesse regionale)

Esito: illegittimità costituzionale degli art. 2, commi 4, e 5, della legge della Regione Marche n. 4 aprile 2011 (Criteri di premialità connessi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nelle procedure di aggiudicazione dei lavori od opere pubbliche di interesse regionale), nel testo vigente prima delle modifiche apportate dall'art. 22 della legge della Regione Marche n. 20 del 2011;

illegittimità costituzionale, in via consequenziale, dell'art. 2, comma 4, della legge della Regione Marche n. 4 del 2011, nel testo sostituito dall'art.22 della legge della Regione Marche n. 20 del 2011.

Estensore nota: Panfilia di Giovine.

La Corte Costituzionale con la sentenza in esame ha ribadito che la legge regionale non può stabilire, nelle procedure di aggiudicazione di lavori od opere pubbliche, criteri di valutazione dei concorrenti diversi da quelli statuiti dal Codice dei Contratti (d.lgs n.163/2006).

A sollevare la questione di legittimità il Governo il quale ritiene che l'art. 2, commi 4 e 5, della legge della Regione Marche n. 4 aprile 2011 (Criteri di premialità connessi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nelle procedure di aggiudicazione dei lavori od opere pubbliche di interesse regionale) violi l'art.117 della Costituzione, comma 2, lett. e) ed l) in materia "di tutela della concorrenza" ed "ordinamento civile". L'articolo impugnato, infatti, stabilisce che " nel rispetto del principio di cui all'art.83, comma 2, del d.lgs n.163/2006, gli atti posti a base della procedura contrattuale devono prevedere una soglia minima di ammissibilità delle offerte relativamente all' elemento o agli elementi di valutazione connessi con la tutela della salute e della sicurezza nel cantiere e la soglia minima di cui al comma 4 non può essere superiore al 20 per cento del punteggio massimo attribuito all'elemento o agli elementi di valutazione di che trattasi"

Secondo la Corte la questione è fondata. Le norme regionali impuginate dettano una disciplina diversa da quella stabilita nel d.lgs. n.163 del 2006 che, all'art. 4, comma 3, prevede che in tema di qualificazione e"selezione dei concorrenti" le Regioni "non possono prevedere una disciplina diversa" da quella statale, mentre le disposizioni impuginate della Regione Marche individuano negli "elementi di valutazione connessi alla tutela della salute e della sicurezza del cantiere" un criterio di ammissibilità delle offerte, laddove le norme statali li configurano come criteri di valutazione delle offerte medesime.

.
La corte ha ritenuto non fondata, invece, la censura del Governo nei confronti dell'art. 3, comma 4, in quanto la norma impugnata“ non costituisce invasione della sfera di attribuzioni statali in materia di formazione interna “.